

# **Pene e Ordinamento penitenziario - Espulsione dello straniero dallo Stato - Misura alternativa alla detenzione (L.189/2002) - Condizione ostativa all'espulsione prevista dall'art.19, D.lvo 286/1998 - Persecuzione per motivi politici nel Paese di origine-**

**Autore:** Ordinanza

**In:** Giurisprudenza commentata

## **ORDINANZA**

**all'udienza del**

**19 aprile 2006**

nel procedimento di sorveglianza relativo all' **OPPOSIZIONE**

**avverso**

**DECRETO**

**DI**

**ESPULSIONE**

**ex art.**

**16**

**D.L.vo**

**n. 286 del 1998,**

così come modificato dall'art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189,

emesso dal Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA

in data 26.01.2006

promosso

da:

**A.**  
**M.**

**nato**

**in**  
**Tunisia**  
**il**  
**xxx xxx**

**DETENUTO**  
**presso la**  
**Casa**  
**Circondariale di**  
**ALESSANDRIA - DON SORIA**

**VISTO**  
il parere

come da verbale del  
P.G.;

**VISTI**

gli

atti  
del  
procedimento

di  
sorveglianza  
sopra specificato;

#### **CONSIDERATE**

le risultanze delle documentazioni acquisite,  
delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione  
e della discussione di cui a separato processo verbale;

#### **O S S E R V A**

Il  
Magistrato di sorveglianza di Alessandria,  
in data 26.01.2006,  
ha emesso decreto di espulsione ex art.

16 D.L.vo n. 286 del 1998,  
così come modificato dall'art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189,  
nei confronti del detenuto in epigrafe generalizzato.

Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto opposizione ai sensi del comma 6  
dell'art. 16  
della citata Legge.

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, essendo stata proposta nei termini di legge  
.

Il Collegio ritiene che  
il reclamo sia  
infondato: il provvedimento impugnato è, infatti,

logicamente e adeguatamente motivato con il riferimento alla sussistenza dei presupposti di legge, i quali  
si riducono alla assenza di titolo di permanenza legittima sul territorio dello Stato, alla durata  
infra-biennale

della pena residua, alla insussistenza dei motivi ostativi concernenti la convivenza con cittadini italiani,  
al titolo di reato in espiazione  
e la situazione del paese di appartenenza.

Il motivo di impugnazione allegato dall'interessato non ha pregio e non può, conseguentemente, infirmare la decisione del giudice a quo. L'asserita appartenenza ad una formazione politica avversata dal governo del Paese di origine (nella specie:Tunisia), pur potendo in astratto costituire effettivamente valido motivo ostativo all'espulsione, così come previsto dall'art. 19, comma 1, T.U.Str., così come modificato dalla l. 30.7.02, n.189; è necessario sia corredato di un principio di prova o, quantomeno, di elementi anche minimi dai quali desumere il fumus della sussistenza della causa ostativa all'esecuzione dell'espulsione, così da consentire al giudice di procedere agli accertamenti opportuni e alle acquisizioni probatorie ritenute necessarie. Nel caso di specie, il detenuto si limita ad affermare di essere "militante del partito comunista" e di trovarsi nel nostro Paese quale rifugiato politico. Nessuna di queste affermazioni è stata documentata, né risulta altrimenti - neppure da informazioni delle Forze dell'ordine - lo status di rifugiato politico. Ne consegue la reiezione dell'opposizione.

**P.Q.M.**

**Visto l' Art. 16**  
D.L.vo  
n.286 del 1998 così come modif. dalla Legge n. 189 / 2002 e  
gli artt. 666 e 678 c.p.p.;

**R E S P I N G E**

**L'OPPOSIZIONE**

**come sopra proposta .**

**Torino, così deciso il**

**19 aprile 2006**

## **IL MAGISTRATO ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**(Dr. Fabio FIORENTIN)**

**(Dr. Marco VIGLINO)**

Ricevuto oggi dall'estensore, per l'inoltro al

Tribunale  
di  
Sorveglianza di Torino,  
per il

deposito.

Vercelli, lì

<https://www.diritto.it/pene-e-ordinamento-penitenziario-espulsione-dello-straniero-dallo-stato-misura-alternativa-alla-detenzione-l-1892002-condizione-ostativa-all-espulsione-prevista-dall-a/>